



**UNISIN**

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA

# FONDO PENSIONI COMIT

Liquidazione del Fondo e  
fiscalità degli "zainetti"



A cura della Segreteria UNISIN  
di Intesa Sanpaolo  
UNISIN FALCRI SILCEA

Aprile 2015

Unisin

## Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>PARTE PRIMA - Brevi cenni sulle vicende del Fondo</b> .....	4
1) Dalla costituzione alla riforma (Accordo del 14/12/1999).....	4
2) La riforma del Fondo: fonti normative e contenuti.....	6
3) La vendita del patrimonio immobiliare e la distribuzione delle plusvalenze.....	7
<b>PARTE SECONDA - Liquidazione del Fondo</b> .....	8
1) La liquidazione: motivazioni, procedura e aspetti amministrativi.....	8
2) Ultimi sviluppi sulla liquidazione del Fondo: iniziative delle OO.SS. e delle Associazioni Pensionati ...	10
<b>PARTE TERZA - la normativa fiscale</b> .....	17
1) Trattamenti fiscali sui Fondi pensionistici integrativi: legislazione e applicazione. ....	17
2) Nuovi criteri di tassazione delle posizioni individuali fino al 2000. ....	27
3) Iniziativa di UNISIN di Intesa Sanpaolo sulla tassazione degli "zainetti".....	29
<b>Conclusioni</b> .....	32
<b>Contatti</b> .....	32
<b>Glossario</b> .....	33

Unisin

## INTRODUZIONE

Il livello di attenzione sulla **liquidazione del Fondo Pensioni Comit**, o meglio, sui criteri di ripartizione del patrimonio residuo è stato negli ultimi mesi molto elevato e partecipato, in quanto investe interessi e sensibilità diverse a seconda delle categorie di iscritti.

Alla liquidazione seguirà, inevitabilmente, anche la definitiva estinzione dello stesso Fondo: si chiuderà in tal modo una **realità e un'esperienza durata più di 100 anni**, unica nel suo genere in campo pensionistico e di previdenza integrativa del nostro paese, analogamente a quanto già avvenuto per la **Banca Commerciale Italiana**, incorporata nel maggio del 2001 in Banca Intesa.

Il Fondo Comit fu infatti istituito nel 1905 con la denominazione di "**Fondo di Previdenza per il personale della Banca Commerciale Italiana**", su iniziativa della stessa Banca con lo scopo di consentire ai propri dipendenti una protezione assicurativa che altrimenti non avrebbero avuto, poiché in quell'epoca non esisteva l'assicurazione

obbligatoria.

Giuridicamente eretto come Ente autonomo, fu **strettamente legato alla Banca Commerciale Italiana** perché la stessa ne favorì la costituzione e intervenne fin dall'inizio con erogazioni e con l'accollo di diversi oneri nella specifica funzione di previdenza.

PERTANTO, IL FONDO FU PARTE INTEGRANTE DELLA STORIA DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA E COME TALE FU PERCEPITO DAI DIPENDENTI CHE NE CONDIVISERO OBIETTIVI E FINALITÀ, LEGATI DAI VALORI PROFESSIONALI E MORALI COMPARTICIPATI IN DECENNI DI APPARTENENZA ALL'ISTITUTO.

Alla fine di questo percorso gestionale, dobbiamo purtroppo constatare che molte questioni sono rimaste irrisolte, in particolare due di primaria importanza: la **mancata applicazione dell'art. 27 dello Statuto nella fase liquidativa** e la **mancata deduzione dal monte dei contributi versati dai colleghi**

**sino al 31.12.1994 (nel limite del 4% della retribuzione annua)**, come previsto dalle normative vigenti.

Queste omissioni hanno costretto da oltre 8 anni **migliaia di iscritti**, in gruppi, associazioni ed anche individualmente, a **tutelarsi giuridicamente** con ricorsi e cause per il riconoscimento dei propri diritti.

Di tutto questo tratteremo in questo **documento**, ripercorrendo sinteticamente le vicende intervenute nel tempo al Fondo Pensioni Comit per individuare le **cause e le motivazioni che hanno portato alla sua liquidazione** ed evidenziare le ricadute in termini di prestazioni nei confronti del personale.

Vogliamo pertanto con questo contributo offrire a tutti i nostri iscritti, di provenienza ex Comit, in servizio, esodati e pensionati, **uno strumento di comprensione e una chiave di lettura** per valutare più compiutamente quanto è avvenuto e sta avvenendo al suo interno.

## PARTE PRIMA - BREVI CENNI SULLE VICENDE DEL FONDO

### 1) Dalla costituzione alla riforma (Accordo del 14/12/1999)

Il *Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana* nacque nel 1905 come Fondo di Previdenza e fu poi costituito come Ente morale con R.D. n.1201 dell'11/8/1921 con funzioni iniziali di previdenza sostitutiva del regime di previdenza obbligatoria pubblica e, successivamente, con il D.P.R. n. 279 del 9/2/1956, per erogare agli iscritti prestazioni di natura previdenziale sia in forma di rendita sia di capitale complementari a quelle erogate dal regime di previdenza obbligatoria pubblica.

La caratteristica principale del Fondo consisteva in un *piano pensionistico a "contribuzione fissa" e a "prestazione definita"* e da accentuati elementi solidaristici riguardo agli eventi di invalidità e di morte. Il meccanismo di calcolo delle prestazioni era legato a rendimenti decrescenti per fasce di retribuzione pensionabile.

Con successivo D.P.R. pubblicato nella G.U. del 5/11/1971 n. 886, furono approvate modifiche dello Statuto, in particolare riguardo alla partecipazione al Fondo, che prevedevano il *contributo obbligatorio* nella misura del 7,75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (AGO) *prelevato dagli emolumenti e accreditati in un conto speciale intestato a ogni singolo partecipante*.

Con *l'accordo del 28/9/1994*, sottoscritto dalla Banca e da tutte le OO.SS., fu stabilito lo scioglimento di questa *"contribuzione incrociata"*: i contributi obbligatori del 7,75% passarono a carico della Banca, mentre quelli INPS pro tempore vigenti furono a carico dei dipendenti.

Con *l'accordo dell'aprile 1997* tra la Banca e le OO.SS. fu perfezionata la procedura di iscrizione dei dipendenti assunti dopo il 28/4/1993 in una nuova sezione del Fondo denominata *"sezione nuovi iscritti"* a contribuzione definita, basata sui principi della capitalizzazione individuale e della corresponsività, di cui al D.Lgs n.124/93, e dotata di una gestione separata rispetto a quella della sezione vecchi iscritti.

Tale modifica si rese necessaria dalla *situazione di disequilibrio* (valore del patrimonio inferiore agli impegni stimati necessari per il pagamento delle prestazioni) evidenziato in sede di redazione del bilancio del Fondo al 31/12/1996, che registrò un disavanzo tecnico stimato in 247,8 mld. di lire.

Le ragioni di tale squilibrio venivano individuate principalmente nell'entrata in vigore del *D.Lgs n. 124 del 28/4/1993* che aveva bloccato la possibilità di continuare a iscrivere al Fondo il personale assunto in Banca dopo la predetta data del 28/4/1993 e, quindi, il gruppo dei vecchi iscritti diventava, in sostanza, un *"fondo chiuso"* destinato a estinguersi.

Oltre a queste motivazioni, vanno annoverate: la pessima politica degli investimenti immobiliari, la loro non previdente gestione (reddito degli affitti inadeguato) e, soprattutto, la non oculata scelta degli investimenti finanziari (portafoglio di diverse tipologie di titoli di scarsa o nulla redditività).

Con **provvedimento del 28/6/1999** il CdA del Fondo ha deliberato di modificare in pejus le prestazioni pensionistiche, misure già preannunciate con la circolare n.208 del 14/10/1997 (elaborazione di un nuovo progetto di riforma) con i seguenti interventi:

- *Diminuzione del 25,70% dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette con decorrenza 1/1/1998,*
- *Riduzione dell'aliquota di reversibilità dal 70% al 60%,*
- *Sospensione della perequazione automatica per il periodo 1/1/1998 al 31/12/2007,*
- *Introduzione della facoltà per il CdA di disporre, dopo il 31/12/2007, il ripristino dell'adeguamento delle pensioni in occasione della valutazione delle riserve tecniche,*
- *Eliminazione della clausola di salvaguardia introdotta allo scopo di evitare penalizzazioni sui trattamenti previdenziali corrisposti ai partecipanti collocati a riposo dall'1/1/1991.*

In seguito, con lettera del **15/12/1999**, la Banca Commerciale Italiana comunicava a tutte le OO.SS. il **proprio recesso da tutti gli accordi vigenti in materia di previdenza complementare** per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni ante 28/4/1993 (c.d. "vecchi iscritti"), sia per quanto riguarda i contributi versati al Fondo medesimo sia per quanto riguarda i trattamenti da questo erogati.



## 2) La riforma del Fondo: fonti normative e contenuti

A seguito del recesso unilaterale da parte della Banca il **16/12/1999** veniva stipulato un accordo con alcune OO.SS. che trasformava radicalmente lo Statuto del Fondo, passando dalla forma a **“prestazione definita” a quella a “contribuzione definita”**, secondo il criterio della corrispettività e della capitalizzazione individuale, di cui al citato D.Lgs. n.124 del 21/4/93.

I **“vecchi iscritti”** (lavoratori in servizio **ante 28/4/1993** e ancora in servizio alla data del 1/1/2000), titolari di una propria **posizione individuale**, passarono alla **“capitalizzazione individuale”** con i seguenti elementi:

- ✓ Il **capitale iniziale** riveniente dal segmento di programma previdenziale complementare maturato al 31.12.1997 (c.d. **“zainetto”**) sulla scorta dei dati di bilancio alla stessa data,
- ✓ **La contribuzione** versata mensilmente da Comit con **decorrenza 1/1/1998 nella misura del 7,75%** della retribuzione imponibile a fini previdenziali (AGO),
- ✓ **La contribuzione, pari allo 0,50%**, versata mensilmente dal lavoratore sulla medesima retribuzione e annualmente sugli accantonamenti del TFR, a decorrere dall' 1/1/2000.

Così come configurato, lo **“zainetto”** risultava molto **ridimensionato** (praticamente dimezzato) sia per l'abbattimento del 25,70% sia per il **“riproporzionamento”** del segmento del programma previdenziale maturato, penalizzato dalla ridotta valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo (alla data del settembre 1997).

Per compensare sia pur parzialmente le perdite subite, nel verbale di accordo del 16/12/1999 si conveniva espressamente che:

- Agli iscritti con maggiore anzianità di servizio (almeno 20 anni al 31/11/1997) fosse attribuita la quota parte di un **contributo straordinario** erogato dalla Banca (100 mld. di lire per il periodo 1998 – 2010 per gli attivi e 50 mld. per i pensionati, in caso di necessità),
- Le eventuali **plusvalenze** che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel **comparto immobiliare del patrimonio del Fondo** rispetto alla sua consistenza all'ultima data di valorizzazione, fossero attribuite ai dipendenti iscritti al Fondo Pensioni prima del 28/4/1993 e in servizio alla data dell' 1/1/2000 (**art.27 Statuto**).

In sintesi, queste plusvalenze del comparto immobiliare avrebbero dovuto recuperare gli effetti negativi del **“riproporzionamento”** e la riduzione dei coefficienti di calcolo della pensione



### 3) La vendita del patrimonio immobiliare e la distribuzione delle plusvalenze

Dopo la radicale *riforma del Fondo avvenuta con l'Accordo del 16/12/1999*, la situazione finanziaria del Fondo peggiorò ulteriormente a seguito di nuove circostanze negative, impedendo, di fatto, il corretto svolgimento della propria funzione mutualistica, in particolare:

- Lo *squilibrio della riserva pensionati*, per via del deterioramento dei fattori demografico-finanziari,
- La *incorporazione di BCI avvenuta nel maggio 2001 in Banca Intesa e successive IntesaBCI e Intesa Sanpaolo* (operazioni di concentrazione societarie) fece insorgere problematiche strutturali che portarono all'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (legge n.223/1991 e D.M.n.158/2000), previsto da un programma triennale (2003/2005) di esuberi del personale di ben 5.700 unità, in gran parte appartenenti al personale ex Comit.

IL TUTTO SI CONCRETIZZÒ CON UN DRASTICO E MASSICCIO RICORSO AI RISCATTI DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI.

Con *l'accordo del 10/12/2004* le Fonti Istitutive (OO.SS. e Banca), oltre a regolamentare alcuni aspetti organizzativi del Fondo e *confermare la valenza dell'art. 27 dello Statuto*, manifestavano l'esigenza di avviare il *processo di liquidazione* con l'alienazione del patrimonio immobiliare. L'accordo fu sottoposto all'autorizzazione della *COVIP* con la richiesta anche di prevedere un eventuale commissariamento del Fondo. Il 23/11/2004 la Commissione si pronunciò, dichiarando che il commissariamento non era possibile, non sussistendo irregolarità e pertanto il piano operativo finalizzato alla liquidazione dei beni del Fondo poteva essere avviato dal CdA del Fondo stesso, indicazioni queste recepite dalle Fonti istitutive con *Accordo del 22/2/2005*.

In seguito, tutte le *posizioni* degli iscritti al Fondo ancora in attività furono gradualmente *trasferite tra il 2005 e 2008 al FAPA o Previdsystem* (Fondi creati per tutti i dipendenti del Gruppo Intesa).

In data *8/3/2005* il CdA del Fondo delibera la *vendita dell'intero patrimonio immobiliare*, dandone notizia alla COVIP in data 10/3/2005.

Il 14/6/2006 l'intero patrimonio immobiliare del Fondo, *valutato nel bilancio del 2004 in soli 658 mln.* di Euro, fu integralmente venduto attraverso asta pubblica internazionale alla società *Beni Stabili* per un importo complessivo di *1.106 mln di Euro, realizzando una plusvalenza di ben 571 mln. di Euro, plusvalenza contabilizzata nel bilancio 2005*. La plusvalenza realizzata fu poi destinata ai pensionati ante 98 e agli attivi in servizio al momento della vendita, in proporzione al capitale individuale rilevato al 31/12/2005 con il criterio della "*par condicio creditorum*" (*non applicazione dell'art.27 dello Statuto*), escludendo sia i dipendenti cessati tra il 2000 e 2004 sia i pensionati del 1998 e 1999.

## PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

### 1) La liquidazione: motivazioni, procedura e aspetti amministrativi

In conseguenza di quanto precede, il 21/11/2006 (e cioè dopo aver venduto in toto il patrimonio immobiliare del Fondo e realizzato le plusvalenze) il CdA del Fondo deliberava di chiedere al Presidente del Tribunale di Milano la **liquidazione del Fondo stesso e la nomina dei liquidatori**.

Il Prefetto di Milano, con provvedimento del 20/12/2006, dichiarò l'estinzione dell'Ente (scioglimento e messa in liquidazione) per "**accertata impossibilità sopravvenuta dell'originario scopo**".

Il Presidente del Tribunale di Milano in data 27/12/2006 provvide alla nomina del **collegio di tre liquidatori** (Elia, Beccherini e De Sarlo), i quali approvarono una prima relazione illustrativa dei criteri per il previsto **piano di riparto** presentata al Presidente del Tribunale di Milano, alla COVIP, alle Fonti istitutive (Banca e OO.SS.), nonché alle Associazioni dei pensionati. Lo stesso fu poi sottoposto in data 8/1/2009 al Presidente del Tribunale di Milano, che, in data **13/2/2009, ne ordinava il deposito presso la Cancelleria**, avvenuto in data 24/2/2009.

Contro il **piano di riparto di liquidazione del Fondo** fu fatta opposizione ex art.213 comma 2 Legge Fallimentare, avanzando **richiesta di nullità** o, in subordine, che, previa sua revoca o modifica, fossero attribuite a ciascuno dei ricorrenti le somme per ognuno espressamente indicate.

**Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso e dichiarava nullo il piano di riparto opposto**, non avendo i liquidatori proceduto secondo l'iter concorsuale previsto dalla Legge Fallimentare applicabile al caso di specie e nel rispetto della "**par condicio creditorum**".

Avverso il citato decreto il Fondo proponeva **reclamo** davanti alla Corte d'Appello di Milano, chiedendo la revoca del decreto stesso e, nel merito, **l'approvazione del medesimo piano di riparto** con il rigetto delle contestazioni allo stesso; la stessa Corte rigettava il ricorso, dichiarando invalido, per ragioni procedurali, l'originario piano di riparto.

Nel corso del giudizio d'appello, in data **12/7/2010**, veniva raggiunto un **accordo tra l'UNP e ANPECOMIT** (associazioni dei pensionati Comit) che prevedeva una diversa ripartizione, all'interno delle rispettive categorie di associati, del residuo attivo del Fondo, rispetto a quanto previsto dall'originario piano di riparto, basato sul **trasferimento di Euro 70.0 mln. dalla categoria pensionati ante 98 alle altre categorie, penalizzate dai tagli degli "zainetti"**.

Il Fondo condizionava la propria adesione a "**una verifica della misura del consenso della collettività degli interessati**" prevista nelle lettere inviate nel gennaio 2011 nelle quali riportava in modo analitico e puntuale gli effetti dell'Accordo per ciascuna categoria di destinatari, indicando per ciascuna di essa sia l'importo stabilito dal piano di riparto originario sia quello derivante dall'applicazione dell'Accordo.

La suddetta verifica sortì un esito molto positivo, raccogliendo l'adesione di una grande parte dei partecipanti.

All'udienza davanti alla Corte d'Appello di Milano del 10/3/2011 il Fondo chiedeva alla Corte di approvare il piano di riparto con le modifiche apportate con l'Accordo del 12/7/2010 qualora la Corte lo avesse ritenuto idoneo a risolvere la vicenda liquidatoria.

La Corte di Appello di Milano, con una serie di sentenze del luglio 2011 nel rigettare l'appello del Fondo e invalidare per ragioni procedurali l'originario piano di riparto, **dichiarava inammissibile la domanda subordinata proposta del Fondo.**

A questo punto, nonostante le continue pressioni da parte delle associazioni **UNP** e **ANPECOMIT** per dare attuazione all'accordo di cui sopra, il **Fondo proponeva ricorso in Cassazione contro la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Milano**, chiedendo alla Suprema Corte che fosse considerato valido l'originario piano di riparto senza le modifiche apportate con l'accordo del 12/7/2010.

La **Corte di legittimità**, nel confermare in pieno la decisione della Corte di Appello di Milano, stabiliva che la liquidazione, prima del piano di riparto, dovesse formare uno **stato passivo** con le particolarità previste dagli articoli 207-209 della Legge Fallimentare.

Il **Fondo Pensioni in liquidazione**, con avviso datato 24/4/2013 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2/5/2013, invitava i creditori a chiedere mediante raccomandata (entro 60 giorni dalla pubblicazione) il riconoscimento dei propri crediti.

Terminato l'esame delle comunicazioni e delle istanze (circa 1.800) i Liquidatori hanno redatto lo **stato passivo, depositato poi il 7/11/2013**, nella Cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Milano con l'elenco degli ammessi e respinti.

Gli importi indicati nel documento corrispondono a quelli precisati nelle **lettere raccomandate spedite dall'Ente il 21/6/2013** ai partecipanti al Fondo alla data del 31/12/2004 (personale in servizio e pensionati o loro eredi). Nell'elenco sono stati inseriti anche i crediti respinti (opportunamente motivati) dei nominativi che hanno inviato reclami o avviato ricorsi di vario genere.

Agli oltre 9.000 indirizzi PEC comunicati al Fondo è stato inviato tra l'11 e il 12/11/2013 un "**codice di accesso**" col quale i soggetti interessati possono accedere al sistema informatico della procedura che permette di acquisire ulteriori notizie (<http://fondopensionicomit.fallcoweb.it>).

## 2) Ultimi sviluppi sulla liquidazione del Fondo: iniziative delle OO.SS. e delle Associazioni Pensionati

Nelle ultime settimane (a partire dalla fine del 2014 in poi) sono circolati documenti sui siti delle **Associazioni Pensionati ex Comit (Amici Comit-Piazza Scala e UNP)** relativi a iniziative sul tema del **riparto delle plusvalenze** derivanti dalla vendita degli immobili del Fondo, con proposte di possibili transazioni tra le parti, finalizzate alla definizione del contenzioso con il Fondo.

Abbiamo ricordato più sopra che i Liquidatori hanno predisposto e depositato in data 7/11/2013 lo "**stato passivo**" utilizzando quale criterio di riparto la "**par condicio creditorum**", **ossia distribuzione delle plusvalenze in proporzione del capitale presente in ogni singola posizione alla data di realizzazione della plusvalenza medesima (31/12/2005)**, escludendo qualsiasi altro criterio, in primis **l'applicazione dell'art. 27 dello Statuto**.<sup>1</sup>

A seguito di tale decisione unilaterale, sono stati **presentati ricorsi da parte di numerosi colleghi non presenti negli elenchi** depositati presso il Tribunale di Milano, secondo quanto previsto dagli artt. 98 e 99 della Legge Fallimentare.

I liquidatori chiamati a esaminare tali ricorsi hanno provveduto ad "aggiornare" l'elenco dei creditori con il deposito di ben 3 (tre) "**stati passivi aggiuntivi**" contenenti elenchi dei "crediti ammessi o respinti" relativi alle domande tardive presentate dopo il 7/11/2013 (data di deposito dello Stato Passivo).

Gli "**aggiornamenti**" sono stati depositati in data 9/4, 25/9 e 22/11/2014 presso la Cancelleria - Sezione Fallimentare - del Tribunale di Milano.

Dal 23/12/2014 non sono state più ammesse nuove domande tardive di "insinuazioni" nello "stato passivo", essendo scaduti i termini previsti dall'art.101 della Legge Fallimentare (12 mesi dal deposito avvenuto il 7/11/2013).

---

<sup>1</sup> **ART. 27 STATUTO – Plusvalenze del comparto immobiliare**

1. Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del FONDO rispetto alla sua consistenza all'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio 2000 nonché ai "differiti" di cui all'art. 45, sino a concorrenza del valore virtuale del segmento di programma previdenziale maturato secondo le previgenti disposizioni, con accredito nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio o "differiti", o mediante rivalutazione della prestazione, nel caso in cui, viceversa, abbiano conseguito il diritto a pensione, fruendo della relativa prestazione.

2. Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate nel suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite di cui al comma precedente, saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette, di cui all'art. 23 del previgente Statuto del FONDO, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999.

Per una maggior comprensione, il contendere, ossia i **dati complessivi relativi al patrimonio da distribuire** rientrante nello "stato passivo" depositata dai Liquidatori è così riassumibile:

<b>Totale crediti</b>	<b>Euro 345.626.792,95</b>
- <b>accantonamento causa Fisco<sup>2</sup></b>	<b>Euro 116.000.000,00</b>
- <b>accantonamento opposizioni<sup>3</sup></b>	<b>Euro 50.000.000,00</b>
+ <b>rendimenti/interessi attivi</b>	<b>Euro 23.000.000,00</b>
<b><u>RESIDUO DA DISTRIBUIRE</u></b>	<b><u>Euro 202.626.792,95</u></b>

Il totale numerico dei crediti inserito nello "stato passivo" è di circa 28.000 unità, di cui circa 1.400 oggetto di ricorso per discordanze e/o esclusione dal medesimo.

Le categorie dei creditori, ossia, la platea degli aventi diritto ed inserita nello stato passivo riguarda, oltre ai colleghi attualmente in servizio, anche i differiti, esodati, ceduti, zainettati e pensionati 98/99, così come meglio dettagliato nel glossario allegato al presente documento.

<sup>2</sup> **Trattasi del contenzioso sorto con l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rho.**

In data 10/2/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha depositato la sentenza di primo grado relativa al contenzioso sorto con l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho connesso all'attività di liquidazione del patrimonio immobiliare del Fondo compiuta dal CdA fra maggio e luglio 2006. La sentenza, che ha respinto il ricorso del Fondo e anche quello di Beni Stabili, i quali hanno così dovuto versare all'Erario € 58,2 milioni ciascuno per un importo complessivo di € 116,4 milioni, corrispondente alle somme richieste nell'avviso di liquidazione maggiorate degli interessi maturati, contestava l'imposizione relativa ad alcuni atti compiuti relativi all'applicazione di agevolazioni previste per i Fondi pensione dal D. Lgs. 124/1993 introdotte per favorire l'armonizzazione degli schemi di investimento e in linea con gli "Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti" redatti dalla COVIP (diverso inquadramento sotto il profilo fiscale delle operazioni).

Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto integralmente l'appello del Fondo circa il contenzioso sorto con l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rho e in data 17/4/2012, a seguito dell'istanza di rimborso presentata, sono pervenuti sul c/c del Fondo due bonifici disposti dalla Agenzia delle Entrate, uno di € 58,2 mln e uno di € 2,3 mln, relativi rispettivamente al rimborso dell'imposta versata in corso di causa ed agli interessi.

Infine, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione dall'Agenzia delle Entrate e quindi la distribuzione degli importi contestati dal Fisco è subordinata alla conclusione dell'iter giudiziale.

<sup>3</sup> **Totale complessivo delle somme richieste di circa 1.400 ricorrenti** (raggruppati in circa 115 giudizi) in opposizione allo Stato Passivo depositato dal Collegio dei Liquidatori (prevalentemente ex partecipanti al Fondo o pensionati del Fondo, divenuti tali negli anni 1998/1999, ed altri che rivendicano comunque somme ulteriori nei confronti dell'Ente).

Le categorie dei creditori, ossia, la platea degli aventi diritto ed inserita nello stato passivo riguarda, oltre ai colleghi attualmente in servizio, anche i differiti, esodati, ceduti, zainettati e pensionati 98/99, così come meglio dettagliato nel glossario allegato al presente documento.

Come già ricordato, le **perdite/tagli** subite con la Riforma del Fondo del 1999 (Accordo del 16/12/1999) per il mantenimento dell'equilibrio strutturale del Fondo sono state così ripartite:

- Preliminare decurtazione del 25,70% delle prestazioni erogate dal Fondo, giusta delibera del CdA del Fondo in data 28/6/1999,
- Ulteriore taglio di circa il 30% (definito "riproporzionamento") del segmento del programma previdenziale maturato, penalizzato dalla ridotta valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo (settembre 1997).

Le Delegazioni sindacali di Gruppo di Intesa Sanpaolo - interpretando correttamente l'intendimento della maggioranza dei colleghi che si è dichiarata interessata a una pronta ripartizione di quanto spettante e che, quindi, non si è opposta al piano di riparto - hanno cercato e tuttora ricercano una **SOLUZIONE GIURIDICA CON UN ACCORDO EQUO TRA LE PARTI.**

Infatti, in data 9/7/2013, prima quindi del deposito dello "stato passivo" da parte dei Liquidatori, le OO.SS. hanno provveduto a inviare al Presidente del Tribunale di Milano, al Fondo Comit e in copia a Intesa Sanpaolo una **lettera unitaria**, peraltro tuttora rimasta senza riscontro, circa **l'applicabilità dell'art. 27 dello Statuto** nella quale si sollevava un problema di costituzionalità (trattamento differente di eguale fattispecie) nell'applicazione in modo diverso del diritto riveniente dal citato articolo dello Statuto tra i ricorrenti o meno e tra gli stessi ricorrenti con riconoscimenti differenziati secondo le categorie "temporali" di appartenenza.

In seguito, convinti che solo il giudice liquidatore può e deve disporre il criterio con il quale ripartire le plusvalenze e stabilire sia chi abbia o no titolo e quanto ognuno debba ricevere, le OO.SS. in data 4/10/2013 hanno depositato istanza presso il Tribunale di Milano di **ACCERTAMENTO DICHIARATIVO** sul criterio da utilizzare per la ripartizione delle plusvalenze, in particolare di accertare e dichiarare la validità anche nella fase di liquidazione del Fondo quanto previsto dall' art. 27 dello Statuto, con il conseguente obbligo del Collegio dei Liquidatori del Fondo medesimo di ripartizione del residuo dell'attivo patrimoniale ancora esistente, utilizzando i criteri contemplati nel citato articolo dello Statuto.

In data 10/4/2014 il giudice di primo grado, senza entrare nel merito delle motivazioni esposte dai legali delle OO.SS., ha dichiarato **INAMMISSIBILE IL RICORSO**, non ritenendo legittimato il sindacato a ricorrere e accogliendo, invece, la tesi del Fondo che sosteneva che in presenza di una procedura fallimentare non è ammissibile nessuna altra richiesta, ma solo ricorsi inerenti la procedura stessa.

Avverso tale sentenza le OO.SS. hanno presentato **RICORSO IN CORTE D'APPELLO** in data 4/8/2014, sostenendo in particolare che per l'accertamento di un diritto non può esservi comunque motivo di inammissibilità.

*L'udienza è stata fissata per il giorno 21.12.2016 con il giudice Angela Cincotti, data peraltro inspiegabile e troppo lontana poiché procrastina oltre misura la liquidazione stessa del Fondo.*

Da parte delle Associazioni Pensionati ex Comit va rilevata l'**iniziativa** avviata dal collegio difensivo dell'**Associazione Amici Comit-Piazza Scala** (Avv. Civitelli, Fasano e Iacoviello), che ha avuto inizio con la pubblicazione sul sito [www.fondocomitplusvalenze.it](http://www.fondocomitplusvalenze.it) (sito del collegio difensivo dell'Associazione Amici Comit-Piazza Scala) in data 23/12/2014 di una nota esplicativa sulla situazione della procedura delle plusvalenze del fondo pensioni Comit e con la richiesta rivolta agli interessati di tentare un accordo per far approvare al più presto un piano di riparto.

L'iniziativa è subito stata appoggiata da un **gruppo di pensionati ed esodati Comit della FABI di Parma** con un volantino nel quale veniva auspicato un intervento di sostegno anche dalla FABI nazionale di Intesa Sanpaolo.

Il collegio difensivo dell'Associazione Amici Comit-Piazza Scala in data 28/1/2015 presentava la proposta transattiva nell'ambito della procedura di liquidazione del Fondo al Presidente del Tribunale di Milano e in pari data sul sito [www.piazzascala.altervista.org](http://www.piazzascala.altervista.org). (coordinatore Izeta), sito ben distinto dall'Associazione Amici Comit-Piazza Scala (anzi, a volte in contrasto con le opinioni espresse dalla medesima) veniva lanciato un **sondaggio** nei confronti dei colleghi ex Comit interessati al riparto delle plusvalenze dal titolo: "**Fondocomit transazione o linea dura?**". Il sondaggio, diffuso con un forum sul sito, si chiudeva in data 8/2 e registrava (secondo i dati forniti dal sito medesimo) un ritorno di 626 schede, di cui 606 favorevoli alla transazione e 20 contrari.

Contemporaneamente, il Presidente dell'Associazione Amici Comit-Piazza Scala inviava al Collegio dei Liquidatori del Fondo Comit una **lettera di sostegno** alla soluzione bonaria di cui sopra. E così anche l'Unione Nazionale Pensionati Comit (**UNP**) che, con un **comunicato** apparso sul proprio sito ([www.unpcomit.com](http://www.unpcomit.com)), si dichiarava d'accordo sull'opportunità del sondaggio ed invitava i propri aderenti ad un'ampia partecipazione nell'esprimere la loro opinione.



Da ultimo, in data 10/2/2015 il collegio dei legali dell'Associazione Amici Comit-Piazza Scala ha **presentato la proposta transattiva nell'udienza davanti al giudice dr.ssa Mammone**, in presenza anche degli avvocati del Liquidatori del Fondo e dell'UNP; il giudice, per consentire alle parti una valutazione approfondita della proposta, ha aggiornato la causa all' **udienza del 30 giugno 2015**.

Nel merito, la proposta transattiva avanzata dal collegio difensivo dell'Associazione Amici Comit-Piazza Scala, concretizzata in una lettera inviata al Presidente del Tribunale di Milano, è incentrata sul **ripristino riveduto e aggiornato dell'Accordo ANPECOMIT/UNP del 2010<sup>4</sup>**, con l'applicazione ai **soli opposenti al piano di riparto delle plusvalenze**, escludendo di conseguenza gli altri soggetti (non opposenti o prescritti): prevede infatti di riconoscere un **importo complessivo di circa 18 milioni di euro** (contro gli originari 70 milioni pattuiti tra le parti), utilizzando i soli rendimenti maturati dal patrimonio residuo del Fondo, quantificati in circa 23 milioni di Euro. Con questa operazione i pensionati ante '98 non subirebbero alcuna decurtazione dei loro crediti riconosciuti nello stato passivo, poiché sarebbero utilizzati solamente i rendimenti maturati negli ultimi anni. Proceduralmente, ciò potrebbe avvenire con accettazione dei singoli ricorrenti (tramite i loro legali) dell'importo di cui al citato Accordo.

Preliminarmente, e in linea di principio, va affermato in modo chiaro e trasparente che **tutte le parti sono favorevoli a un accordo transattivo e chiudere questa vicenda in tempi ravvicinati, ma l'accordo deve essere equo e condiviso tra tutte le parti in causa.**

L'accordo proposto dal collegio dei legali, come precisato, prevede una **transazione tra i soli ricorrenti**, mettendo una pietra tombale sugli uguali diritti degli altri, i c.d. "silenti", cioè tutti i colleghi che non hanno presentato ricorso né prima (vecchia procedura) né dopo (procedura concorsuale in corso), pur vantando gli stessi diritti dei ricorrenti ex articolo 27.

<sup>4</sup> **Accordo sottoscritto dalle Associazioni pensionati ex Comit ANPECOMIT e UNP in data 13/7/2010** con il quale la categoria dei pensionati ante '98 ha dato l'assenso alla cessione di Euro 70 milioni complessivi a favore delle altre categorie fino ad allora escluse dal riparto (esodati, anticipati, ceduti, pensionati 98/99, differiti).

L'accordo non ha poi trovato applicazione perché il Fondo, dopo aver promosso e sostenuto l'Accordo stesso, lo ha sottoposto a referendum (peraltro condiviso dal 95% degli interessati) e, successivamente, si è rifiutato di attuarlo (mancata pronuncia in sede giuridica della validità "erga omnes" dello stesso come stabilito dalla Suprema Corte, ma solamente un "obiter dictum", ossia un mero passaggio motivazionale e quindi senza alcuna efficacia preclusiva), innescando in tal modo un contenzioso avente per oggetto l'applicazione dell' art. 27 dello Statuto del Fondo.



L'accordo originario **ANPECOMIT/UNP del 2010** che, come detto, prevedeva di togliere 70 milioni ai pensionati ante 1998 e di distribuirli tra una serie di mancati beneficiari dell'articolo 27 si rivolgeva, infatti a **tutta la platea ex Comit, ricorrenti o meno**, sia pur in misura percentuale diversa ed escludendo solamente gli attivi. In quell'occasione, **le OO.SS. pur non condividendo tale impostazione hanno tuttavia accettato e condiviso l'iniziativa**, a condizione che il Fondo garantisse la bontà del sondaggio e la corretta conclusione del contenzioso esistente, condizioni purtroppo non rispettate.

La terza Associazione Pensionati ex Comit **ANPECOMIT** (ma prima per numero di iscritti), tramite il proprio legale, avv. Pileggi, ha risposto negativamente sia al sondaggio sia alla proposta transattiva di cui sopra, ribadendo il proprio appoggio all'iniziativa delle OO.SS. che, unitariamente nella lettera del 9/7/2013, hanno richiesto **l'applicazione dell'articolo 27** e, successivamente, hanno avanzato anche in secondo grado **l'accertamento dichiarativo per l'applicazione dell'articolo 27**.

Le motivazioni sostenute dal legale di **ANPECOMIT** sono così sinteticamente riassumibili:

- l'iniziativa del Collegio difensivo dell'Associazione Pensionati Amici Comit-Piazza Scala **non è stata preventivamente discussa, né tanto meno concordata con ANPECOMIT**, tra l'altro firmataria dell'Accordo originario ANPECOMIT/UNP del 2010 e, quindi, la stessa è da considerare del tutto **unilaterale**;

- la proposta è stata formulata dal Collegio difensivo **senza alcun mandato da parte degli oppositori assistiti dal legale di ANPECOMIT**;

- gli **opponenti iscritti ad ANPECOMIT** e patrocinati dal legale avv. Pileggi **sono contrari all'iniziativa** del Collegio difensivo che non li rappresenta in alcun modo: gli stessi, infatti, stanno portando avanti la richiesta di attribuzione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, iniziativa questa ritenuta fondata e che è oggetto di una domanda di accertamento proposta davanti al Giudice del Lavoro da parte delle OO.SS., così come sopra riportato;

Oltre alle predette motivazioni si possono ritrovare **ulteriori argomentazioni** sul rigetto della proposta transattiva, argomentazioni reperibili sul sito [www.noicomit.it](http://www.noicomit.it), al quale rimandiamo per brevità.

**ANPECOMIT** tuttavia si rende disponibile a un confronto serio, finalizzato alla ricerca di una eventuale trasparente transazione che veda il coinvolgimento di tutte le parti, OO.SS. comprese.

Nel mentre scriviamo queste note il **dibattito** sulla proposta transattiva si sta allargando sui **siti web** delle Associazioni Pensionati ex Comit e delle OO.SS. e in particolare su **Facebook** (tra i gruppi di appartenenza Noi0..., Quelli della BCI, Amici Comit) con numerosi interventi di colleghi coinvolti e interessati alla definizione della vertenza del Fondo.

Nel frattempo, il Collegio dei Liquidatori di **FONDOCOMIT** con una nota del 23/2/2015 preannunciava che: **"entro la fine del mese di marzo, confidiamo di poter fornire informazioni più precise anche in relazione alla possibile prossima erogazione di un ulteriore significativo acconto"**.

Con successiva nota del 3/4/2015 ha precisato che *“l'erogazione di cui trattasi andrà a beneficio dei Partecipanti che sinora hanno percepito percentualmente meno di quanto a loro favore previsto (sia pure indicativamente) nello stato passivo e ciò allo scopo di portare per quanto possibile verso il medesimo livello percentuale le posizioni dei singoli.”*

Va segnalato che l'iniziativa, se concretizzata, risulta molto “rischiosa” in quanto effettuata in presenza di *ricorso pendente in Corte di Appello sull'accertamento dichiarativo sull'applicazione dell'art. 27 dello Statuto* che, qualora accolto, cambierebbe radicalmente il criterio di ripartizione delle plusvalenze.

Per quanto riguarda la *posizione di UNISIN di Intesa Sanpaolo*, precisiamo che abbiamo *condiviso l'orientamento giuridico intrapreso dalle OO.SS.*, concretizzato inizialmente con la lettera del 9/7/2013 indirizzata al Presidente del Tribunale di Milano e al Fondo Pensioni Comit nella quale si chiedeva un accertamento dichiarativo sul criterio di ripartizione della plusvalenza circa l'applicazione sulla validità dell'art. 27 dello Statuto, come più sopra riportato.

In seguito, abbiamo *appoggiato “ad adjuvandum” il ricorso sindacale in giudizio* sia in primo che in secondo grado, convinti della validità e correttezza dell'azione giuridica intrapresa.

Certamente la vicenda della liquidazione del Fondo si sta configurando come una *“storia infinita”* tra ricorsi, impugnazioni, cause, ecc.; *tutti gli attori sono favorevoli a mettere la parola fine a questa triste avventura*, tuttavia *la ricerca di una soluzione giuridica* che possa soddisfare, anche se non totalmente, i sacrosanti diritti delle parti in causa appare, al momento, molto laboriosa.

A nostro avviso, il *percorso da seguire* dovrebbe prevedere i seguenti passaggi:

- ✓ *Abbandono della proposta transattiva di accordo avanzata dal Collegio difensivo dell'Associazione Amici Comit-Piazza Scala*, almeno così come è stata configurata, in quanto, come più sopra precisato, si rivolge ai *soli opposenti* al piano di riparto, escludendo tutte altre categorie;
- ✓ *Coordinamento tra tutte le Associazioni Pensionati ex Comit* per esprimere un comune intendimento a cooperare per la realizzazione di una nuova proposta che tuteli tutte le categorie e con il *coinvolgimento del Collegio dei Liquidatori del Fondo*;
- ✓ *Acclarare il criterio da utilizzare per la ripartizione delle plusvalenze*, che non può essere che quello sancito dall' *art. 27 dello Statuto, in quanto unico criterio valido* per ripartire ai tagli subiti con l'Accordo del 1999. Il che ci porta a *proseguire nell' azione dichiarativa da parte del giudice competente* (cercando di anticipare, qualora fosse possibile, la tempistica dell'udienza);
- ✓ *Invito alle OO.SS. a raccordarsi sulle tematiche di cui sopra* per valutare le diverse posizioni e per trovare punti di sintesi e mediazione tra opposti interessi, il tutto per la definitiva chiusura della vicenda.

Facciamo quindi appello al **senso di responsabilità di tutti** per la ricerca di una soluzione condivisa in modo da chiudere definitivamente questa lunga e penosa vicenda.

## PARTE TERZA - LA NORMATIVA FISCALE

### 1) Trattamenti fiscali sui Fondi pensionistici integrativi: legislazione e applicazione.<sup>5</sup>

Abbiamo più sopra ricordato che, dalla data di nascita del Fondo e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs.124/93, tutti i lavoratori che erano assunti dalla Banca dovevano **obbligatoriamente iscriversi allo stesso**, dichiarando di avere ricevuto copia del suo Statuto, di averne preso visione e di "**accettare tutte le norme che regolavano e che avrebbero regolato in futuro il Fondo medesimo**".

In base allo Statuto vigente prima della trasformazione in Ente di previdenza integrativa le casse del Fondo erano alimentate con una **contribuzione complessiva pari al 4,50%** (di cui il 3% a carico della Banca e l'1,5% a carico dei partecipanti), con ritenuta operata dalla Banca sui relativi emolumenti.

Fin da subito, il Fondo pensioni Comit chiese al Ministero delle Corporazioni e poi al Ministero del Lavoro l'esonero dai versamenti dei contributi all'INPS con l'impegno di provvedere direttamente al pagamento della pensione ai dipendenti.

Il Ministero per anni non adottò alcun provvedimento, anche a causa degli eventi bellici, e successivamente, respinse la domanda di esonero e quindi i lavoratori furono iscritti all'INPS. La Banca dovette ripianare il debito contributivo verso l'Ente pensionistico, che si accollò anche le pensioni nel frattempo già maturate (convenzione 23/12/1954 tra la Banca e l'INPS).

Tuttavia il **Fondo fu mantenuto in vita a favore dei lavoratori** che si autogestirono, con appositi organi di amministrazione previsti da uno Statuto, con il versamento dei contributi a loro carico.

Con **delibera del CdA della Comit del 10/2/1955** fu adottato il provvedimento in base al quale la stessa si sarebbe accollata, **per il presente e per il futuro, tutti gli oneri INPS** posti dalla legge a carico dei lavoratori dipendenti. Conseguentemente, a carico di questi ultimi restavano gli oneri contributivi al Fondo Pensioni Comit (nel tempo passarono dal 4,50% al 7,75%).

<sup>5</sup> Le informazioni fornite nel presente documento sulle **normative fiscali applicate alla previdenza complementare** costituiscono una sintesi di tutta la materia legislativa, i cui principali testi di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Le principali interpretazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate sono contenute nelle circolari: n.70/E del 18 dicembre 2007, n. 78/E del 6 agosto 2001, n. 29/E del 20 marzo 2001, n. 235 del 9 ottobre 1998.

Nessuna novità di rilievo intervenne nell'attività del Fondo dopo la trasformazione di cui sopra fino al 1976, anno in cui fu introdotto un **sistema finanziario di gestione di parziale ripartizione**, in base al quale una quota pari al 25% dei contributi versati dagli iscritti in servizio era utilizzata per i trattamenti pensionistici in essere.

Nel 1991, a causa del rilevante aumento del numero dei pensionati rispetto a quello degli iscritti in servizio, fu deciso di abbandonare tale sistema, per tornare al preesistente sistema a **"capitalizzazione collettiva"** a premio medio generale.

Con l'introduzione del **D.Lgs.n.124 del 1993** (disciplina delle forme pensionistiche complementari), il Fondo dovette adeguare i propri assetti statutari e operativi alla nuova normativa, attuando una duplice forma di gestione, la prima riguardante i c.d. **'vecchi iscritti'** (i dipendenti BCI assunti sino al 28.4.1993) e la seconda i **'nuovi iscritti'** (i lavoratori assunti dopo tale data), per i quali era attivata una forma di previdenza complementare a **"contribuzione definita"** e **"capitalizzazione individuale"**.

Come si è detto più sopra, a seguito del ricorso da parte di Intesa Sanpaolo (dopo l'incorporazione del maggio 2001 di BCI prima in Banca Intesa) alle procedure dei licenziamenti collettivi, si verificò un **drastico e massiccio ricorso ai riscatti delle posizioni** individuali, eventi che ingenerarono un **clima di tensione** e di **sfiducia**, anche per la mancanza di correttezza e di trasparenza da parte della Banca e del Fondo (ivi compresa la decisione di messa in liquidazione del Fondo presa a fine 2004).

In conseguenza di quanto sopra, **tutta la documentazione fornita da Fondo** sulle spettanze di liquidazione (prospetti, conteggi, ecc.) fu sottoposta a una **verifica** da parte degli esodati e/o pensionati, anche con la consulenza di legali e associazioni di pensionati.

In particolare, fu rimarcato che sull'imponibile riportato al 31/12/2000 **non era stata applicata la detrazione prevista dall'art.17 comma 2° TUIR** relativa ai contributi versati dal lavoratore al Fondo per un importo massimo non superiore al 4% della retribuzione annua, con la conseguente conferma di aver subito una ritenuta fiscale in misura eccedente a quella effettivamente dovuta.

**In altri termini, si è rilevato che il Fondo, quale sostituto di imposta, nell'eseguire le ritenute fiscali sul montante dei contributi maturati fino al 31.12.2000 non si è affatto attenuto a queste disposizioni che prevedevano la tassazione su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore, depurando dal monte contributi versati dai colleghi ex Comit quelli nel limite del 4% della retribuzione riguardante il periodo tra la data di assunzione e sino al 31.12.1994.**

Come precisato, la **deduzione di tale franchigia** era peraltro prevista dal comma 2 dell'art.17 del TUIR vigente fino al 31.12.2000, per i fondi ante legge n.124/93, nella versione ante novella del D.Lgs.n.47/2000 comunque sempre applicabile fino a tutto il 31.12.2000. <sup>6</sup>

**PER I COLLEGHI ANCORA IN SERVIZIO, INOLTRE, È AVVENUTO CHE, IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DEL MONTE DI CONTRIBUTI VERSATI DAGLI STESSI NEL PERIODO MENZIONATO CHE SONO AFFLUITI GRADUALMENTE TRA IL 2005 E IL 2008 NEL FAPA O PREVIDSYSTEM, IL FONDO NON HA PROVVEDUTO A DEFISCALIZZARE LA QUOTA DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 4% IN QUANTO ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE. DA PARTE SINDACALE E DALLE ASSOCIAZIONI PENSIONATI VENIVANO POI EFFETTUATI INTERVENTI PRESSO IL FONDO PER ACQUISIRE CHIARIMENTI SULLE RICADUTE ECONOMICHE E FISCALI A SEGUITO DI TALI APPLICAZIONI.**

Nonostante siano state avanzate diffide, riserve e reclami il **Fondo ha completamente trascurato di provvedere alle rettifiche del caso** e non ha nemmeno dato alcun riscontro scritto, sostenendo in linea generale che l'omessa deduzione (**abbattimento dei contributi versati dai dipendenti nei limiti del 4% del reddito annuo percepito**) andava ricercata nella convinzione che questi contributi erano da considerarsi sostanzialmente a carico della Banca e non dei dipendenti e ciò per effetto di una **procedura contabile** (poi definito impropriamente dallo Studio Ichino-Brugnatelli **chassé croisé**) in vigore presso la Banca dall'1.1.1955 e sino al 31.12.1994 che escluderebbe l'applicabilità del regime di abbattimento fiscale, confermando in tal modo la correttezza dell'operato del Fondo stesso.

Più dettagliatamente, lo Studio sosteneva che gli accordi seguiti alle trattative del 1954 altro non avevano fatto che creare un meccanismo di **incrocio contributivo** che imputava formalmente alla Banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e, sempre formalmente, al lavoratore il contributo al fondo; la **corrispondenza dei due contributi** faceva sì che quello destinato al Fondo potesse e dovesse considerarsi anche per tutto il periodo tra il 1955 e 1994 come posto sostanzialmente a carico della Banca e quello destinato all'INPS a carico del lavoratore in conformità alla previsione legislativa.

<sup>6</sup> **DPR n.917/86 art.17 comma 2 (TUIR)**

"Le prestazioni erogate in forma di capitale a un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, a un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro". **La medesima normativa prevedeva inoltre che** "...le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1, dell'art. 16, (ora 17) sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. Detto ammontare netto complessivo è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4% dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro".

Eccepciva, inoltre, che tale argomentare era stato accolto in alcune *sentenze di alcuni Tribunali*, sostenendo che quando questo meccanismo fu abolito in base agli accordi del 1994 nessuna modifica era intervenuta nell' *assetto contrattuale* del rapporto tra la Banca e i dipendenti; ed anzi, non si era verificato alcun effetto a vantaggio o a danno delle parti a dimostrazione della *natura puramente nominale dell'incrocio contributivo* fino a quel momento.

Qualora invece l'importo del contributo INPS versato dalla Banca fosse stato superiore e quindi si fosse concretizzato in un *beneficio economico aggiuntivo* a favore dei lavoratori, lo stesso avrebbe dovuto essere assoggettato interamente all'imposta sul reddito gravante sui medesimi, circostanza questa mai avvenuta.

Di conseguenza, concludeva che la richiesta di applicazione delle detrazioni fiscali avanzata dai lavoratori non era ammissibile poiché sarebbe risultata una *duplicazione di esenzione fiscale*.

Naturalmente questo *impianto argomentativo da subito non è apparso convincente e non rispondente a quanto si era verificato e recepito negli Statuti del Fondo* e, quindi, non modificava nella sostanza il diritto acquisito del menzionato recupero fiscale.


Infatti, i *pareri di un nutrito numero di legali* reperiti, anche tramite le Associazione Pensionati Comit (Studi legali Pileggi, Iacoviello, Fasano, Civitelli e Uckmar), sulla questione dell' *incrocio contributivo* hanno completamente smontato le tesi del Fondo di cui sopra con le seguenti argomentazioni.

Innanzitutto, che l'equivoco termine "*chassé-croisé*" non figura in alcuna delle numerose circolari emanate da Comit e/o dal Fondo fino al 31.12.1994; trattasi di fantasiosa definizione che viene usata a partire dal 1995 dopo la sottoscrizione dell'accordo che modificava i termini della contribuzione al Fondo.

Secondariamente, appare evidente che, se i *contributi versati al Fondo* negli anni dal 1955 al 1994 - ed *oggetto di apposita ritenuta in busta paga* - fossero stati effettivamente versati dal personale, il Fondo medesimo avrebbe dovuto detrarre un importo corrispondente all'ammontare dei suddetti contributi dall'imponibile IRPEF relativo alle prestazioni in conto capitale liquidate a seguito del riscatto.

**IL FONDO, QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, NON HA MAI APPLICATO (LINEA DI CONDOTTA TUTTORA IN ATTO) IL SUDDETTO REGIME FISCALE DI FAVORE PER I PROPRI ISCRITTI, RITENENDO CHE I CONTRIBUTI IN QUESTIONE, PUR SE FORMALMENTE IMPUTATI AL PERSONALE, CON TANTO DI TRATTENUTA NEL CEDOLINO STIPENDI, NON DOVESSERO CONSIDERARSI COME "SOSTANZIALMENTE" A CARICO DEL PERSONALE MEDESIMO, BENSÌ COME "SOSTANZIALMENTE" A CARICO DELLA BANCA, COME DOVREBBE DESUMERSI DAL FATTO CHE LA STESSA A DECORRERE DAL 1955 SI È ACCOLLATA L'ONERE DI VERSARE ALL'INPS I CONTRIBUTI POSTI A CARICO DEL LAVORATORE, E CHE, COME DETTO, L'IMPORTO DEI SUDDETTI CONTRIBUTI SAREBBE DI IMPORTO PRESSOCHÉ CORRISPONDENTE A QUELLO DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL DIPENDENTE AL FONDO.**

In realtà, questa apparente coincidenza di importi non si è mai verificata, come dimostrato sia dal documento *“note su alcuni particolari aspetti del sistema previdenziali vigente”* redatto dallo stesso Fondo Comit nel novembre 1971, laddove il medesimo rimarca che la differenza delle aliquote contributive (7,75% Fondo, 6,35% Banca), pari all'1,40% in più a carico degli iscritti al Fondo, è compensata dalla fruizione di una pensione integrativa commisurata all'intera contribuzione versata dalla Banca, sia dall'elaborato, qui sotto riprodotto, che evidenzia che le **aliquote INPS versate dal Fondo sono sempre state sin dall'inizio inferiori** a quelle versate dagli iscritti al Fondo e solo nel periodo 1993-94 si sono invertite le parti <sup>7</sup>



In considerazione di quanto sopra, la tesi sostenuta dal Fondo non è pertinente e non giustifica in alcun modo *l'incomprensibile comportamento* del medesimo che, pur mostrando di essere pienamente a conoscenza del regime fiscale introdotto nella previdenza integrativa (abbattimento dell'imponibile, nella misura non superiore al 4%, di un importo corrispondente all'importo dei contributi a carico del personale), *non ha mai consentito (e così tuttora)* ai propri iscritti di fruire di tale doverosa detrazione, anzi ha sollevato un cavilloso e inesistente problema che l'Amministrazione finanziaria non si era minimamente posta. A meno di non ritenere che il Fondo medesimo, nel non applicare la detrazione in questione, sia incorsa in un clamoroso errore normativo-legislativo cui al momento non riesce a rimediare.

E' comunque certa la gravità di tale *atteggiamento che non appare giustificato dalla tesi dell'incrocio contributivo.*

<sup>7</sup> **le aliquote contributive del Fondo Comit** sopra indicate sono quelle commisurate alle retribuzioni che risultano nella contabilità del Fondo e precisamente nella misura del 4,50% per gli anni dal 1955 al 1959, del 5,29% per l'anno 1960, del 5,75% per l'anno 1961, del 6,25% per gli anni dal 1962 al 1966, del 6,55% per l'anno 1967, del 6,85% per l'anno 1968, del 7,15% per l'anno 1969, del 7,45% per l'anno 1970 e del 7,75% per gli anni dal 1971 al 1994.

Infatti, proprio dalla *documentazione proveniente dal Fondo* si evince chiaramente (circolare n. 96 del 6.10.75) come lo stesso non avesse mai messo minimamente in discussione *l'imputabilità non solo formale, ma anche sostanziale del contributo versato dal personale della Banca*.

Il cosiddetto *incrocio contributivo*, lungi dall'essere un mero meccanismo di semplificazione contabile, aveva assunto un valore sostanziale e una specifica finalità protettiva del personale esonerato dal rischio di eventuali futuri aumenti della quota di contributi INPS posti a suo carico per legge (delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 10.2.1995 più sopra menzionata): quindi non rispondeva affatto a una logica di pretesa semplificazione contabile.

Oltretutto, la *contribuzione del personale al Fondo di previdenza integrativa* è stata sempre prevista sin dalla costituzione del Fondo medesimo, e dunque ben prima che la citata delibera del 1955 ponesse l'intero onere contributivo a carico del personale: una evidente e incontrovertibile prova di tale "modus operandi" trova conferma, assolutamente inconfutabile, nel documento rappresentato dallo *statino stipendi* rilasciato mensilmente dalla Comit ove i *contributi* figuravano chiaramente alla voce denominata "Trattenute per il Fondo Pensioni B.C.I.", escludendo quindi che l'imputazione dell'onere medesimo al personale fosse fittizia o meramente contabile.

Quanto appena rilevato appare pertanto decisivo allo scopo di dimostrare *l'arbitrarietà della condotta del Fondo, quale sostituto d'imposta*.

*Per concludere, le tesi di cui sopra da sempre sostenute dal Fondo sono state oggetto, sin dall'origine, di puntuali repliche volte a smontarne la validità, repliche che hanno avuto ampi conforti anche da vagli giudiziari con una nutrita serie di sentenze di CTP e CTR che hanno accolto i ricorsi volti all'ottenimento di rimborsi fiscali dei citati "zainetti" e con ben 2 (due) sentenze della Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria civile (n.23332 del 18/10/2010 e n.11950 del 13/7/2012) a favore dei ricorrenti.*





Le dimostrazioni sopra riportate sarebbero sufficienti a respingere definitivamente l'impianto difensivo descritto, tuttavia, gli **argomenti più convincenti** dell'infondatezza delle tesi sostenute dal Fondo, in particolare quelle del **presunto meccanismo dell'incrocio contributivo**, si possono recuperare nella **documentazione ufficiale del Fondo** (Statuti, circolari, verbali di accordi e altri documenti); basta analizzare con attenzione tale materiale per trovare tutte le risposte ai quesiti e ai dubbi residuali di cui più sopra abbiamo riportato.

Riesaminiamo pertanto criticamente gli **atti e le decisioni più importanti del Fondo fin dalle sue origini**.

Come noto, la Banca Commerciale Italiana, accogliendo le richieste avanzate con lettera del 28.12.1954 dei Rappresentanti del Personale nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, con delibera del CdA del 10/2/1955 (documento riportato a pag. 35 Statuto del Fondo ed.1971 e a pag. 43 dello Statuto ed.1993) adottava un nuovo sistema di previdenza aziendale.<sup>8</sup>

Lo scopo della Delibera (che approvò anche il nuovo testo di Statuto del Fondo Pensioni) era duplice, e precisamente: da una parte consentire ai dipendenti di godere del vantaggio di una pensione integrativa in aggiunta a quella INPS e, dall'altra, garantire gli stessi dal rischio dell'aumento dei contributi INPS, poiché la Banca si accollava negozialmente tale rischio "**sollevando il Personale per il futuro**". Di conseguenza, come detto, fino al 31.12.1994 la Banca ha provveduto al pagamento all'INPS dei contributi AGO posti dalla legge a carico dei lavori dipendenti, mentre i Partecipanti dovevano versare i contributi previsti al Fondo Pensioni.

***Detti contributi venivano trattenuti dalla Banca all'atto del pagamento degli emolumenti e versati al FONDO PENSIONI che li accreditava in un Conto Speciale intestato ad ogni singolo partecipante". (cfr. artt.15 e 18 degli Statuti ed.1971 e 1989 e artt. 15 e 19 dello Statuto ed.1993).***

Nessuna novità di rilievo ebbe a influenzare l'attività del fondo dal 1955 sino al 1976, se non quella in ordine all'innalzamento della quota di partecipazione al Fondo, misura fissata con referendum tra gli iscritti (cfr.circolare n.100 del 12/11/1976) e precisamente aumento del contributo obbligatorio nella misura del 7,75% della retribuzione, prelevato dagli emolumenti e **accreditato in un conto speciale intestato a ogni singolo partecipante**; più precisamente, a partire dall'1/1/1976, detti contributi sono accreditati:

- ***Per la quota rispondente al 5,80% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria in un "Conto Speciale" intestato a ogni singolo partecipante,***
- ***Per la restante quota corrispondente all' 1,95% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria nel "Conto di Ripartizione" (cfr. art.18 dello Statuto ed.1989).***

<sup>8</sup> **punto 3 della delibera del CdA del 10/2/1955**

"sollevare il Personale dall'alea di eventuali futuri aumenti della quota dei contributi INPS posta dalla Legge a carico dei lavoratori, assumendo integralmente la Banca il relativo onere presente e futuro, mentre il Fondo Pensioni verrà alimentato esclusivamente dal contributo del Personale (ora stabilito in ragione del 4,50% della retribuzione), con l'esclusione di qualsiasi ulteriore contribuzione presente e futura da parte della Banca medesima".

La prova che i contributi obbligatori al Fondo erano versati dai dipendenti è fornita anche da un documento del medesimo (circolare n.96 del 6 ottobre 1975) riportante in forma di risposte alle domande più ricorrenti sulla gestione e sulle finalità dello stesso.<sup>9</sup>

Le *aliquote contributive*, vigenti tempo per tempo per l'INPS e per il Fondo Pensioni, non furono mai coincidenti, l'evoluzione delle due diverse aliquote (INPS e Fondo) avvenne per eventi autonomi, tra loro non interdipendenti, in particolare quelle dell'INPS aumentate a seguito di interventi legislativi.

*Come si può notare dal grafico più sopra richiamato, le aliquote INPS versate dal Fondo sono sempre state sin dall'inizio inferiori a quelle versate dagli iscritti al Fondo; solo nel periodo 1993-94 si sono invertite le parti.*

Questo fatto, unitamente all'approvazione del *D.Lgs n.124/93 sulle forme pensionistiche complementari*, che richiedeva un adeguamento degli assetti operativo-gestionali del Fondo, costrinse la Banca a rivedere l'intero impianto istitutivo del Fondo stesso: furono infatti avviate trattative con le OO.SS. per la *revisione del meccanismo di contribuzione incrociata (chassé croisé)* che la Banca era determinata a sciogliere (circolare n.194 del 30/6/1994).



<sup>9</sup> circolare n.96 del 16/10/1975 del Fondo Pensioni Comit

- "i contributi che ogni dipendente versa al Fondo per ottenere da questo la pensione sono del 7,75%, senonché, in base agli accordi a suo tempo intercorsi con la Banca Commerciale Italiana, questa TIENE A PROPRIO CARICO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CHE COMPETEREBBERO INVECE AI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI" (il maiuscolo è testuale, cfr. pag. 5 della citata circolare).

- "la Banca sostiene tutti gli oneri e tutte le spese relative al personale necessario per il funzionamento del Fondo (art.32 dello Statuto), si accolla il peso dei contributi INPS che, per legge, sarebbero carico dei dipendenti, e vi è da notare che la Banca corre il rischio di notevoli aumenti di questa voce, ove venissero decisi provvedimenti legislativi (dall'1.1.1976, infatti, i contributi obbligatori a carico dei lavoratori verranno elevati dal 6,68% al 7,15%), mentre i dipendenti sono nella condizione di versare i contributi al Fondo nella misura attuale o in quella che ESSI STESSI, CON REFERENDUM, DECIDESSERO DI STABILIRE" (il maiuscolo è testuale, cfr. pag. 24 della citata circolare).

Più dettagliatamente, la nuova normativa prevedeva una duplice forma di gestione, l'una riguardante i cosiddetti "*vecchi iscritti*" (dipendenti assunti sino al 28.4.1993) e l'altra relativa ai "*nuovi iscritti*" (lavoratori assunti dopo tale data) per i quali veniva attivata una forma di previdenza complementare a contribuzione definita e capitalizzazione individuale.

Dopo laboriose trattative tra la Banca le OO.SS., con ***accordo aziendale del 28/9/1994*** veniva fatto cessare con decorrenza 1/1/1995 il meccanismo di contribuzione incrociata Fondo/INPS e trovata contestuale applicazione, in via definitiva, il ***regime di ripartizione legale dei contributi nel sistema AGO*** per effetto del quale:

- *la Banca si accollava la quota del 7,75% da versare al Fondo Pensioni, misura questa che consentiva alla stessa di conservare la partecipazione dei suoi rappresentanti nel CdA del Fondo, che sarebbe stata altrimenti impedita dalla previsione contemplata dall'art.5 del D.Lgs 124/93<sup>10</sup>,*
- *il personale dipendente si accollava l'onere dei predetti contributi INPS stabiliti per legge (all'epoca pari all'8,34%).*

Sorse allora il problema di come regolare la ***differenza delle due aliquote*** (INPS a carico dei lavoratori pari all'8,34%, Fondo pari al 7.75%), che avrebbe portato a perdita retributiva da parte dei dipendenti.

A compensazione di tale provvedimento ***in pejus*** per i dipendenti, la Banca si impegnava a mettere a disposizione:

- *Del personale non direttivo un importo pari al 2,20% della retribuzione annua imponibile da versare alla costituenda Cassa Sanitaria Aziendale per l'assistenza di malattia in atto al 31/12 di ogni anno,*
- *Del personale direttivo un importo annuale pro-capite, pari al 2,25% della retribuzione media annua imponibile dello stesso, in atto al 31/12 di ogni anno.*

L'erogazione di tale importo fu così determinata:

- *Attribuzione di un ticket pasto giornaliero per ogni giornata intera effettiva di presenza (a partire al 1995 pari a Lire 9.000),*
- *Accollo da parte della BCI dell'importo di Lire 200.000 dovuta ai Funzionari della Casdic (Cassa sanitaria aziendale) per il 1994.*

<sup>10</sup>) **Art. 5 D.Lgs 124/93 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.**

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato a contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Riassumendo, l'originario sistema di alimentazione del Fondo è rimasto in vigore sino al 31.12.1994, allorquando, per effetto dell'introduzione di novità normative di carattere generale in tema di previdenza complementare di cui sopra, fu pattuito un nuovo accordo tra la Comit e le Parti interessate. Fu attuata *l'inversione dei carichi previdenziali*: alla contribuzione al Fondo provvede la Comit a proprio onere, nella misura (definitiva) del 7,75%, mentre, al dipendente venne caricata la quota di pertinenza della previdenza obbligatoria (INPS) pro tempore vigente (allora nella misura dell'8,34%).

*L'inversione degli oneri di contribuzione conferma ancor più inequivocabilmente che fino al 31/12/1994 era il dipendente a versare i contributi (obbligatori) al Fondo, mentre era la Comit a versare i contributi all'INPS per la quota a carico del lavoratore.*

Fatte queste doverose precisazioni sul sistema contributivo in essere dal 1955 sino al 1994, occorre ora focalizzare l'attenzione sulle conseguenze della non corretta applicazione della fiscalità operata dal Fondo Comit, in qualità di sostituto di imposta, quale fondo di previdenza integrativa, sia nelle *liquidazioni in forma capitale* (mancata applicazione della detrazione prevista dall'art.17 comma 2 TUIR n.917/86, evidenziata nei prospetti di liquidazione inviati ai richiedenti i riscatti di fine rapporto) sia nel *mancato abbattimento dei contributi, nel limite del 4%*, versati dai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro fino al 1994, avvenuta in occasione della voltura dal Fondo Comit al FAPA di Gruppo o Previdsystem, avvenuta tra il 2006 e il 2008.

Abbiamo più sopra precisato che per quanto riguarda, in particolare, la liquidazione delle somme rivenienti dalla capitalizzazione *maturate prima del 31.12.2000* il Fondo, quale sostituto di imposta, pur applicando le previste "aliquote interne" NON HA TENUTO CONTO, nella determinazione della base imponibile, di quanto disposto dal D.P.R. 917/86 all'art. 17, comma 2, (TUIR).

In altri termini, il Fondo, quale sostituto di imposta, non ha detratto dall'imponibile lordo il 4% dei contributi versati dai Partecipanti relativi al periodo che va dalla data di assunzione fino al 31.12.1994, *così disconoscendo il diritto indubitabile del partecipante di usufruire delle detrazioni di legge sui contributi effettivamente versati in forza dell'Accordo e delle normative più sopra richiamate.*

*Questo comportamento adottato dal Fondo ha costretto e costringe tuttora i colleghi, una volta esodati e/o in quiescenza, a inoltrare istanza nei termini di legge (entro i 48 mesi dalla data di accredito della liquidazione degli zainetti) all' Agenzia delle Entrate Territoriale di competenza per il recupero delle proprie spettanze, con il conseguente accollo di oneri, costi e dilazioni temporali anche di diversi anni.*



## 2) Nuovi criteri di tassazione delle posizioni individuali fino al 2000.

La *disciplina fiscale della previdenza complementare* nel corso degli anni ha subito *diverse modifiche*, motivo per il quale le regole di tassazione sono differenti a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti.<sup>11</sup>

In particolare, per i montanti maturati *entro il 31/12/2000 e prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.124 del 1993* riferiti ai fondi finanziari veniva applicata una tassazione separata con l'aliquota del TFR.

In effetti, il *regime fiscale* applicato dal Fondo al primo *periodo di accumulo, fino al 2000*, rispettò le disposizioni della Circolare n.235/E del 9/10/1998 di Minfinanze che prevedeva che l'intero ammontare maturato al 31/12/2000 al netto dei soli contributi versati dal lavoratore - nel limite del 4% della retribuzione (quota esente) - fosse assoggettato a *tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota TFR*.

E così avvenne in occasione del *trasferimento del monte di contributi*, versati al Fondo Comit dalla data di assunzione e fino al 1994, affluiti gradualmente tra il 2005 e il 2008 *nel FAPA*, e/o *Previdsystem* i quali però in sede di tassazione dei c.d. "zainetti" non li portarono di iniziativa in deduzione.

La motivazione di tale comportamento va ricercata, come più sopra ricordato, nella tesi da sempre sostenuta dal Fondo Comit che tali *contributi siano da considerarsi sostanzialmente a carico della Banca e non dei dipendenti* e ciò per effetto del citato meccanismo di incrocio contabile in vigore presso la Banca dal 1955 sino al 31/12/1994.

Su questo *criterio di tassazione* la Corte di Cassazione a sezioni unite è intervenuta con la *sentenza n.13642 del 22/6/2011*, stabilendo il principio di diritto secondo il quale la quota di posizione maturata fino al 31/12/2000, erogata in *forma di capitale* ad un lavoratore iscritto anteriormente al 28/4/1993 (c.d. "vecchio iscritto"), è soggetta al seguente trattamento tributario:

- Tassazione separata con applicazione dell' *aliquota TFR*, comunicata dal datore di lavoro, sulla quota di prestazione (c.d. "sorte capitale") costituita dai contributi versati dal datore di lavoro, da versamenti TFR e dai contributi versati dai lavoratori in misura eccedente il 4% della retribuzione annua,
- Ritenuta a titolo di *imposta del 12,50%*, quindi di maggior favore per l'iscritto, sulla restante porzione di posizione al 31/12/2000 erogata in forma di capitale e costituita dai c.d. *rendimenti*.

In sintesi, la *Suprema Corte ha esteso ai tutti i "vecchi iscritti" il trattamento tributario* precedentemente riservato alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte a questi in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

---

<sup>11</sup> Come noto, la *materia della previdenza complementare* ha subito nel tempo molteplici interventi normativi, a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta variabile in ragione del periodo di maturazione della prestazione. Alla stessa prestazione, infatti, si rendono applicabili differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti e precisamente: fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.

A seguito di questo importante pronunciamento, *l'Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento* e ha chiarito in una recente risoluzione (*n.102/E del 26/11/2012*) che può essere riconosciuta l'applicazione della *ritenuta nella misura del 12,50%* (anziché l'aliquota applicabile al TFR) limitatamente alla quota che, in conformità ad una specifica certificazione rilasciata dal fondo, risulti essere costituita dal "*rendimento netto*", inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma "*imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo*".

**IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA, IL FAPA DI GRUPPO IN UNA LETTERA DEL 24/9/2012 INDIRIZZATA AGLI USCITI DAL FONDO INVITAVA GLI STESSI A RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE SUBITE, CON APPOSITA ISTANZA AGLI UFFICI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.**

*Fapa ora diventato*

**Fondo Pensione Gruppo  
Intesa Sanpaolo**

**Creiamo insieme il nostro futuro**

### 3) Iniziativa di UNISIN di Intesa Sanpaolo sulla tassazione degli "zainetti"

Quelle sopra richiamate risultano essere le normative ora in vigore e quindi sia le OO.SS. sia le Associazioni Pensionati, analogamente a quanto consigliato dal FAPA di Gruppo con la richiamata lettera del 24/9/2012, hanno suggerito il seguente *iter dei ricorsi*:

- Dopo aver incassato l'importo dello "zainetto" ed entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di accredito dello stesso, il collega esodato e/o pensionato dovrà avanzare istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate territoriale di competenza,
- In caso di rigetto dell'istanza di rimborso, dovrà promuovere, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di notifica, ricorso avanti la *Commissione Tributaria Provinciale*. In tale evenienza, le Associazioni menzionate forniscono al richiedente il patrocinio legale di professionisti convenzionati fino alla conclusione della vertenza.

Da quanto sopra emerge che i colleghi - una volta pensionati e/o esodati - sono costretti a seguire questo iter che, come ricordato, comporta accollo di costi e dilazioni temporali notevoli.

*L'iniziativa studiata di UNISIN di Intesa Sanpaolo prevede una impostazione di questi interventi in modo completamente nuovo sia in termini temporali sia nei confronti di un diverso soggetto interlocutore.*

Infatti, tra la numerosa documentazione da presentare per i ricorsi sono richieste le seguenti certificazioni:

- Dettaglio dei contributi versati dai colleghi e registrati nel "conto speciale" sino al 31/12/1994,
- Attestazione del Fondo pensione per il personale della BCI in ordine alle modalità di regolamento contributivo in vigore alla stessa data.

La documentazione di cui sopra si può richiedere prima del pensionamento, quindi durante gli ultimi anni lavorativi, prendendo tutto il tempo possibile e programmando l'iter operativo.

Successivamente, chiedere, tramite il Fondo Comit, al FAPA di Gruppo *l'abbattimento dall'imponibile complessivo al 31/12/2000 dei contributi versati nel limite del 4%* della retribuzione annua fino al 31/12/1994, secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 2 del D.P.R. n.917/86, così da non costringere gli interessati ai ricorsi. <sup>12</sup>

<sup>12</sup> *In pratica il Fondo avrebbe dovuto sottrarre dall'imponibile maturato dalle posizioni individuali una somma pari al 4% (di quel 7,75% versato sino al 31/12/1994) dei contributi versati dagli stessi.*

***UNISIN di Intesa Sanpaolo quindi ha elaborato e pianificato le seguenti indicazioni operative per istruire le pratiche di rimborso:***

- 1) ***lavoratori interessati*** – i c.d. “vecchi iscritti”, quelli cioè iscritti al Fondo prima del 28/4/1993,
- 2) ***tipologie di operazioni interessate*** – qualunque forma di riscatto di capitale della posizione maturata nel Fondo sia in caso di esodo o di pensione o di altri motivi (dimissioni individuali, cessione di filiali ad altre banche, ecc.),
- 3) ***tipologie di operazioni escluse*** – anticipazioni, posizione interamente costituita da linee di investimento non finanziarie (assicurative o immobiliari con gestione diretta degli immobili),
- 4) ***modalità e modulistica di rimborso*** – fac-simile di lettera raccomandata di richiesta di attestazione di contribuzione da inviare al Fondo (modulo da richiedere alla Segreteria UNISIN di Intesa Sanpaolo),
- 5) ***elaborazione dei dati contributivi individuali*** – ***UNISIN ha elaborato un programma*** in formato excel riportante, oltre ai versamenti dei contributi, la parte dei versamenti da considerare come imponibile esente.

Si tratta, in sostanza, di ottenere dal ***Fondo Pensioni Comit, ora in liquidazione e prima del suo scioglimento***, la documentazione richiesta per avanzare domanda di abbattimento dell'imponibile dei contributi versati direttamente al Fondo Pensioni di Gruppo.

In particolare per i ***colleghi in servizio***, abbiamo dato corso all'esame delle lettere di attestazione di contribuzione inoltrateci e le relative elaborazioni e ***siamo pronti all'invio agli interessati degli elaborati individuali*** riportanti, oltre ai versamenti contributivi versati al Fondo, anche quelli deducibili nel limite del 4% della retribuzione.

Prima però di tale operazione, desideriamo fare un ultimo tentativo nei confronti dei Responsabili del Fondo Comit per trovare una ***soluzione condivisa*** alla problematica in questione.

**INFATTI, UNISIN DI INTESA SANPAOLO HA EFFETTUATO APPROFONDIMENTI SU QUESTO SPECIFICO ARGOMENTO ALLA LUCE ANCHE DI DUE CITATE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE (N.23332 DEL 18/10/2010 E N.11950 DEL 13/7/2012) AL FINE DI SOTTOPORRE AL FONDO COMIT LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE - NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ZAINETTI - ALL'APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE, ESCLUDENDO LA QUOTA DEL 4% DELLA RETRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI DALLA CONTRIBUZIONE VERSATA FINO AL 31/12/1994.**

In ciò, suffragati e forti delle convincenti argomentazioni giuridico-fiscali acquisite e comprovate soprattutto dalla documentazione ufficiale del Fondo, abbiamo da tempo ***sollecitato i Responsabili del medesimo a riconsiderare il loro operato***, attraverso incontri ed invio di documentazione idonea.



Fino ad ora i Responsabili del Fondo hanno reiterato la loro **posizione contraria** a questa soluzione, suggerendo (consiglio peraltro scontato) di presentare **istanza di rimborso** all'Agenzia delle Entrate territoriale competente, una volta usciti in esodo o in pensione e liquidati dal FAPA.

L'unica concessione è stata quella del **rilascio**, su richiesta dei singoli interessati, di una **attestazione di contribuzione** personalizzata, documento necessario per la richiesta di rimborso di cui sopra.

Nel frattempo, abbiamo ripreso i contatti con i Responsabili per approfondire ulteriormente e individuare un nuovo "**modus operandi**" per la soluzione delle problematiche in questione.

In un recente incontro, abbiamo appreso che il FAPA del Gruppo Intesa Sanpaolo, pressato anche da richieste di esenzione fiscale presentate dai colleghi interessati, ha prudentemente conferito incarico al **Consorzio Studi e Ricerche Fiscali** del Gruppo Intesa Sanpaolo per un'ulteriore **verifica della correttezza del proprio operato sotto il profilo fiscale e normativo** e per richiedere quale atteggiamento adottare nei confronti delle richieste pervenute.

Abbiamo avuto anche notizia che il Consorzio di cui sopra ha consegnato una **relazione conclusiva** che, a detta dei Responsabili del Fondo, parrebbe convalidare la linea di condotta sin qui adottata dal Fondo stesso, confermando così sostanzialmente le tesi sostenute da tempo dallo Studio Ichino-Brugnatelli e cioè la **non applicabilità del beneficio fiscale** sui contributi versati dagli iscritti al medesimo fino al 31.12.1994, **senza peraltro fornire né le motivazioni/argomentazioni né, tanto meno, rilasciare copia del parere medesimo.**

E' ovvio che **non possiamo accettare questo comportamento tenuto dai Responsabili** e, pertanto, abbiamo quindi avanzato richiesta di poter **prendere visione di tale documento** per verificare e sottoporre ad **attento esame** le argomentazioni contenute nella relazione, predisponendo le eventuali controdeduzioni e richiedere un **incontro** con il Direttore del Fondo Comit e del FAPA di Gruppo per un **confronto sulle diverse tesi**, esplicitando chiaramente la nostra **determinazione a portare fino in fondo le nostre ragioni** e ciò per un preciso mandato di tutela dei diritti dei colleghi.

I **collegi in esodo o in pensione**, invece, che hanno già ricevuto la liquidazione dello zainetto da parte del FAPA di Gruppo, come peraltro ricordato più sopra, possono avanzare **istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate competente territoriale**, avvalendosi, se lo desiderano, dell'assistenza e della consulenza di **UNISIN di Intesa Sanpaolo**.

Su questo fronte, infatti, i primi esiti delle istanze presentate dagli ex colleghi di cui sopra nel corso del 2014 sono **risultati incoraggianti**: alcune sono già state rimborsate, altre segnalate positive (in attesa di comunicazione di accreditamento) e altre ancora in fase di esame (ritardo dovuto ai carichi di lavoro accumulato nel 2013/2014, soprattutto nelle sedi A.d.E di Milano).

Invitiamo vivamente i colleghi coinvolti ancora in attesa di risposta, trascorsi i 90 giorni previsti, a recarsi presso le competenti sedi delle Agenzie delle Entrate per **verificare lo stato della loro pratica** e riferirci in merito: è prevista infatti una procedura di sollecito per i ritardi troppo prolungati.

## CONCLUSIONI

Come esplicitato anche in premessa, abbiamo voluto offrire a tutti i nostri iscritti uno strumento utile per meglio capire e valutare le vicende del Fondo Pensioni Comit con particolare riferimento sia alla fase liquidativa sia al recupero fiscale a fronte dell'omessa deduzione della franchigia determinata dal 4% dei contributi versati al Fondo Pensioni dall'assunzione fino al 31.12.1994, questioni queste di non agevole comprensione, purtroppo anche per la difficoltà di interpretazione delle norme giuridiche.

Desideriamo infine aprire un dibattito con i tanti nostri colleghi attivi, esodati e pensionati interessati per avere un loro parere in merito a tutto quanto sopra e, soprattutto, condividere con loro la nostra linea di azione, creando in tal modo, uno spazio di riferimento per tutti i colleghi, il tutto con l'obiettivo dichiarato di salvaguardare i loro diritti e le loro aspettative.

A tale scopo, li invitiamo ad intervenire sui temi di cui sopra inviando i loro commenti e/o le osservazioni all'indirizzo mail: [info@falcrintesa.it](mailto:info@falcrintesa.it)

## CONTATTI

Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti sui contenuti di questo documento si prega contattare:

Mario Beriozza - cell. 333-6852731 –  
Email [mario.beriozza@virgilio.it](mailto:mario.beriozza@virgilio.it)

Milano, aprile 2015

## GLOSSARIO

**Riserva pensionati** – ammontare degli impegni presenti e futuri nei confronti dei pensionati attualizzati al tasso tecnico finanziario del 5,50%

**Iscritti** – tutti gli iscritti al Fondo (attivi, esodati e pensionati)

**Attivi** – partecipanti dipendenti della ex BCI che contribuiscono al Fondo

**Vecchi iscritti** – attivi iscritti prima del 28/4/1993

**Nuovi iscritti** – attivi iscritti dopo il 28/4/1993

**Aderenti** – vecchi iscritti che hanno aderito all' Accordo sindacale 16/11/1999 e alla riforma del Fondo

**Non aderenti** – vecchi iscritti che non hanno aderito alla riforma

**Usciti** – attivi cessati (sia aderenti che non aderenti)

**Differiti** – usciti entro il 31/12/1999 che non hanno richiesto la liquidazione o il trasferimento della propria posizione individuale per rimanere in attesa di raggiungere i requisiti per il pensionamento

**Gestione vecchi iscritti** – gestisce le risorse necessarie alla erogazione dei trattamenti pensionistici presenti e futuri (riserva dei pensionati) degli iscritti anteriormente al 28/4/1993 cessati dal servizio entro il 31/12/1999

**Gestione ordinaria** – gestisce i contributi dal 1/1/1998 relativi ai vecchi iscritti aderenti all' accordo del 16/12/1999 insieme ai contributi relativi ai nuovi iscritti dal 28/4/1993

**Esodati** – usciti dalla Banca a seguito di licenziamenti collettivi che, non avendo ancora maturato i requisiti pensionistici INPS, hanno ricevuto dal Fondo Pensioni Comit una prestazione previdenziale in forma capitale

**Ceduti** – trasferiti ad altri istituti di credito per effetto di cessione di sportelli la cui posizione maturata presso il Fondo è stata volturata ad altro fondo di previdenza complementare

**Zainettati** – usciti dalla Banca per pensionamento, dimissioni o licenziamento a partire dall' anno 2000 con i requisiti pensionistici AGO e che hanno scelto di ricevere dal Fondo la liquidazione in capitale delle loro spettanze previdenziali

**Pensionati 98/99 (detti anche 'ragazzi 98/99')** – usciti dalla Banca negli anni 1998 e 1999 con i requisiti pensionistici AGO e titolari di pensione erogata dal Fondo, ridotta del 25,70% rispetto alle pregresse pensioni (ante 1998).